



COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

Tel. 0365/377400
Telefax 0365/377417
E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

Cod.fisc.00647290170
Part.IVA 00574320982

Originale

N. 41/2018/Reg.Decr.

Gavardo lì, 30/11/2018

REVOCA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "LA MEMORIA - ONLUS"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

richiamati:

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. Prot.n. 19849 del 18 settembre 2018), di nomina della sottoscritta quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Gavardo con il conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
- il comma 8 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi, che attribuisce al sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, il potere di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
- la deliberazione n. 68 del 24 settembre 2014, con la quale l'organo consiliare ha approvato i citati indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- lo statuto della Fondazione "La Memoria - ONLUS";

premesse che:

- a norma dell'articolo 6 del relativo statuto, il consiglio di amministrazione della Fondazione "La Memoria - ONLUS" è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco del Comune di Gavardo.

preso atto che:

- in data 16 giugno 2014, sono stati nominati i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "La Memoria - ONLUS" (*decreto sindacale n. 47/2014 del 16 giugno 2014*);
- il consiglio di amministrazione si è insediato il 16 giugno 2014;

- Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate da due consiglieri, sono stati nominati i nuovi membri del C.d.A. destinati a sostituirli (*decreti sindacali n. 87/2014 del 5 dicembre 2014 e n. 88/2014 del 15 dicembre 2014*);
- ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, degli indirizzi approvati con deliberazione consiliare n. 68 del 24 settembre 2014 *"Gli incarichi cessano, fatto salvo il regime di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, con la conclusione, per qualsiasi causa del mandato del Sindaco che ha disposto la nomina"*;
- con nota Prot.n. 0016592 del 2 agosto 2018, i membri del Consiglio di Amministrazione e la stessa Fondazione sono stati informati circa le conseguenze derivanti dall'applicazione della disposizione da ultimo richiamata;

sottolineato che:

- si contesta la missiva del 6.8.2018 inviata al Commissario Straordinario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Zanella in riscontro alla nota dello stesso Commissario prot.n. 0016592 del 2.8.2018;
- si contesta, altresì, il parere *pro veritate* espresso il 19 luglio 2018 dallo Studio Legale Dogani di Milano, inviato con nota del 3.8.2018 (ns. Prot.n. 0016809 del 6.8.2018), ritenendo invece la Fondazione "La Memoria-Onlus" di Gavardo un ente comunque partecipato al 100 % dal Comune di Gavardo, come da titoli di provenienza, atti di dotazione e statuto della stessa;
- il rapporto di fiducia si deve intendere quindi necessario non solo in sede di nomina degli amministratori da parte del Sindaco, come previsto dallo Statuto di tale fondazione, ma anche durante tutta la permanenza in carica degli stessi, dandosi luogo altrimenti alla revoca in ogni caso prevista, per il venir meno del rapporto fiduciario, dall'art. 10, comma 1, lett. b), dei medesimi indirizzi di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 24.9.2014, già richiamati nella suddetta missiva del 2.8.2018 del sottoscritto Commissario per la cessazione di tali incarichi per qualsiasi causa ai sensi del comma 2 della medesima norma sugli indirizzi, espressamente così deliberata in attuazione dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
- in mancanza, infatti, di espressa disciplina dello Statuto di tale fondazione in tema di revoca degli amministratori, vanno applicate le norme di legge in materia;

considerato che:

- tra tali norme di legge, la Sentenza del TAR Brescia, n. 1755 del 16.10.2009, richiamata nella citata nota del 06.08.2018, effettivamente esclude, sia pure esprimendosi in tema di sola nomina, la fattispecie regolata dall'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, per cui anche in tema di revoca dei membri del consiglio di amministrazione sembrerebbe doversi applicare il medesimo principio che escluderebbe allora anche l'applicabilità della suddetta delibera del

Consiglio Comunale sugli indirizzi per la nomina e la revoca degli stessi ai sensi della medesima norma, perché, come ivi pronunciato dal TAR e riportato nella suddetta missiva del 6.8.2018, “I membri del consiglio di amministrazione di una fondazione ex IPAB non sono nominati dal sindaco quali rappresentanti del Comune bensì quali cittadini degni di fiducia secondo una valutazione discrezionale del Sindaco quale pubblica autorità...” e, come ivi il TAR prosegue, “...senza che in alcun modo possano riscontrarsi collegamenti con l’indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale, a differenza di quel che accade per la fattispecie regolata dall’art. 50, c. 8, D.Lgvo n. 267/2000”;

- tale pronuncia del TAR Brescia pertanto non esclude ma anzi conferma espressamente la necessità in ogni caso della fiducia del Sindaco in sede di nomina, escludendosi soltanto il diverso rapporto di fiducia finalizzato all’indirizzo politico-amministrativo, e rafforzando però la discrezionalità del Sindaco poiché tale orientamento non pone limiti alla sua, mera, “...valutazione discrezionale...”, da ritenersi dunque personale del medesimo Sindaco nei confronti di cittadini ritenuti dal medesimo “degni di fiducia” senza migliore qualificazione o finalizzazione per gli scopi dell’ente locale, secondo quanto ritenuto da tale pronuncia del TAR;
- ne consegue che tale medesima fiducia sia ormai venuta meno nel caso di specie per effetto della intervenuta cessazione dalla carica di quel Sindaco e per la sua sostituzione con il Commissario Straordinario, che è ovviamente persona diversa e che comunque non ritiene di confermare le valutazioni discrezionali del Sindaco così sostituito nella fiducia che quest’ultimo aveva ritenuto di attribuire all’epoca in sede di nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
- ove mai ve ne fosse bisogno, anche in collegamento con l’indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale e gli scopi istituzionali dello stesso, il Commissario Straordinario ritiene comunque giusta causa del venire meno della fiducia nel rapporto con le ripetute richieste di collaborazione e di documentazione rivolte ad essi - anche a tutela delle esigenze contabili e di bilancio e comunque nell’esercizio dei diritti di informativa del Comune di Gavardo quale detentore del 100 % del capitale della fondazione - e invece espressamente rifiutate, come era avvenuto già a seguito della nota del Commissario prot. 17628 del 17.8.2018 di sollecitazione per precedenti richieste, riscontrata negativamente con lettera del 20.8.2018, e successivamente con nota del Commissario prot. 0023669 del 7.11.2018 rimasta addirittura senza riscontro;

evidenziato che:

- in ogni caso e comunque, anche al di là di tali elementi di giusta causa, e per quanto sopra motivato anche all’interno della propria valutazione comunque discrezionale della suddetta fiducia, il Commissario Straordinario intende revocare - come in effetti espressamente revoca -

gli attuali membri, in prorogatio, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Memoria - Onlus”;

- si fa riserva di ogni altro diritto ed azione, nonché eccezione e difesa anche sulla contestata natura giuridica della fondazione in oggetto, ed anche in applicazione analogica e degli effetti della norma di cui all’art. 2449, comma 2, cod. civ.;

Tutto ciò premesso,

REVOCA

i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Memoria – ONLUS”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17, nelle persone dei Signori: Massimo Zanella, Sabrina Pasquali, Maurizia Fossati, Daniele Gazzorelli e Aldo Micheli, che continueranno a svolgere il suddetto incarico ai sensi delle norme di legge fino alla nomina dei nuovi membri.

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene notificato ai membri revocati e alla Fondazione “La Memoria – ONLUS”.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di notificazione, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di notificazione.

Il Commissario Straordinario
PAVONE ANNA / INFOCERT SPA
Atto Sottoscritto Digitalmente
